

CAMERA DEI DEPUTATI N. ____

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Giuseppe Civati, Beatrice Brignone, Andrea Maestri, Luca Pastorino

Nuove norme per la tutela della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza e dell'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Articolo 1

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194 il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«Al tal fine, gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate mirano ad assicurare, anche attraverso le nuove assunzioni e le procedure di mobilità del personale obiettore, che almeno il cinquanta per cento del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie in servizio non sia obiettore di coscienza. La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione».

Articolo 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194

Art. 9.

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento

dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. **Al tal fine, gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate mirano ad assicurare, anche attraverso le nuove assunzioni e le procedure di mobilità del personale obiettore, che almeno il cinquanta per cento del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie in servizio non sia obiettore di coscienza.** La regione ne controlla e garantisce l'attuazione ~~anche attraverso la mobilità del personale.~~

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente